

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1524 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 2017**

**che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1° marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

**A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE**

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 <sup>(7)</sup> la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GUL 56 del 3.3.2017, pag. 131.

<sup>(5)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

<sup>(6)</sup> GUL 56 del 3.3.2017, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 152 del 5.6.2013, pag. 5.

- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dalle condizioni di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE <sup>(1)</sup> la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 <sup>(2)</sup> la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha istituito anche un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.
- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE <sup>(3)</sup>, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per cui è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
  - a) Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd, cui è stato assegnato il codice addizionale TARIC: B799 («AE Solar»),
  - b) Wuxi Saijing Solar Co. Ltd, cui è stato assegnato il codice addizionale TARIC: B890 («Wuxi Saijing»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE <sup>(4)</sup> la Commissione ha accettato la proposta, presentata dai produttori esportatori e dalla CCCME, di alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti in esame oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito denominati congiuntamente «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 <sup>(6)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 <sup>(7)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(8)</sup>.
- (11) La Commissione ha aperto un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(9)</sup>.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 209 del 3.8.2013, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GUL 209 del 3.8.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 325 del 5.12.2013, pag. 214.

<sup>(4)</sup> GUL 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GUL 139 del 5.6.2015, pag. 30.

<sup>(6)</sup> GUL 218 del 19.8.2015, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GUL 295 del 12.11.2015, pag. 23.

<sup>(8)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

<sup>(9)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

<sup>(10)</sup> GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 <sup>(1)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 <sup>(2)</sup> la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 <sup>(3)</sup> la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 <sup>(4)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (17) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 <sup>(5)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1402 <sup>(6)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri tre produttori esportatori.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1998 <sup>(7)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri cinque produttori esportatori.
- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2146 <sup>(8)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (21) In seguito al riesame in previsione della scadenza e al riesame intermedio di cui ai considerando da 10 a 12 la Commissione ha confermato le misure in vigore con i regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e (UE) 2017/367.
- (22) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale della forma delle misure con un avviso di apertura pubblicato il 3 marzo 2017 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(9)</sup>.
- (23) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/454 <sup>(10)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per quattro produttori esportatori.
- (24) Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/615 <sup>(11)</sup> la Commissione ha accettato una proposta presentata da un gruppo di produttori esportatori e dalla CCCME riguardante l'attuazione dell'impegno.
- (25) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 <sup>(12)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (26) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1408 <sup>(13)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per altri due produttori esportatori.
- (27) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1497 <sup>(14)</sup> la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore.

<sup>(1)</sup> GUL 23 del 29.1.2016, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GUL 37 del 12.2.2016, pag. 76.

<sup>(3)</sup> GUL 37 del 12.2.2016, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GUL 170 del 29.6.2016, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GUL 222 del 17.8.2016, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GUL 228 del 23.8.2016, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GUL 308 del 16.11.2016, pag. 8.

<sup>(8)</sup> GUL 333 dell'8.12.2016, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GUC 67 del 3.3.2017, pag. 16.

<sup>(10)</sup> GUL 71 del 16.3.2017, pag. 5.

<sup>(11)</sup> GUL 86 del 31.3.2017, pag. 14.

<sup>(12)</sup> GUL 142 del 2.6.2017, pag. 43.

<sup>(13)</sup> GUL 201 del 2.8.2017, pag. 3.

<sup>(14)</sup> GUL 218 del 24.8.2017, pag. 10.

## B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO

- (28) I produttori esportatori hanno accettato tra l'altro di non vendere i prodotti oggetto dell'impegno al primo acquirente indipendente nell'Unione a prezzi inferiori a un determinato prezzo minimo all'importazione («il PMI») nei limiti del livello annuale delle importazioni nell'Unione («livello annuale») corrispondente, stabilito nell'impegno. Il PMI è fissato sulla base di un equivalente in contanti. Se la condizione di pagamento è diversa dalla base equivalente in contanti, al valore della fattura si applica una determinata deduzione nel momento in cui viene verificata la conformità al PMI.
- (29) I produttori esportatori hanno altresì accettato di vendere i prodotti oggetto dell'impegno solo tramite vendite dirette. Ai fini dell'impegno si definisce come «vendita diretta» una vendita effettuata al primo acquirente indipendente nell'Unione oppure tramite una parte collegata nell'Unione indicata nell'impegno.
- (30) L'impegno chiarisce inoltre, in un elenco non esaustivo, i casi che costituiscono una violazione dell'impegno. Tale elenco include, in particolare, la stipula di accordi di compensazione con gli acquirenti e la partecipazione ad un meccanismo commerciale che comporta un rischio di elusione. Nell'elenco figurano anche le vendite indirette all'Unione effettuate da società diverse da quelle indicate nell'impegno. Costituisce inoltre violazione anche la fornitura di descrizioni fuorvianti relative alle caratteristiche dei moduli.
- (31) L'impegno vincola poi i produttori a fornire alla Commissione a cadenza trimestrale informazioni particolareggiate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite all'Unione («le relazioni trimestrali»). Ne consegue che i dati presentati in tali relazioni trimestrali devono essere completi ed esatti e che le transazioni comunicate devono rispettare pienamente le condizioni dell'impegno. La comunicazione delle rivendite nell'Unione costituisce un obbligo specifico nei casi in cui il prodotto oggetto dell'impegno è venduto al primo acquirente indipendente tramite un importatore collegato. Solo tali comunicazioni permettono alla Commissione di verificare se il prezzo di rivendita applicato dall'importatore collegato al primo acquirente indipendente rispetta il PMI.
- (32) Il produttore esportatore è responsabile delle violazioni compiute da qualsiasi parte collegata elencata o no nell'impegno.
- (33) I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a consultare la Commissione in caso di difficoltà o di dubbi, di ordine tecnico o di altro tipo, che possano presentarsi durante l'attuazione dell'impegno.

## C. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (34) Nel controllare il rispetto dell'impegno, la Commissione ha verificato le informazioni inerenti all'impegno presentate da AE Solar and Wuxi Saijing; essa ha inoltre esaminato le informazioni di dominio pubblico in merito alla struttura societaria di AE Solar.
- (35) La Commissione ha anche chiesto assistenza e ricevuto elementi di prova dalle autorità doganali di uno Stato membro in base all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (36) Le conclusioni esposte nei considerando da 37 a 42 illustrano i problemi individuati in merito a AE Solar e Wuxi Saijing che impongono alla Commissione di revocare l'accettazione dell'impegno relativamente a tali due produttori esportatori.

## D. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

a) AE Solar

- (37) Nelle proprie relazioni trimestrali AE Solar ha comunicato diverse transazioni di vendita del prodotto oggetto dell'impegno ad un importatore nell'Unione, asseritamente non collegato, e ha emesso fatture inerenti all'impegno. Sulla scorta delle informazioni a disposizione della Commissione l'importatore partecipante a tali transazioni risulta però collegato a AE Solar. Il nome dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato è quasi identico al nome della società AE Solar e le società hanno indirizzi web di struttura identica e condividono lo stesso logo. Inoltre la pagina web dell'importatore asseritamente non collegato fa menzione del sito di

produzione in Asia. Il modulo di contatto web del responsabile delle vendite di AE Solar reindirizza automaticamente sul sito web dell'importatore nell'Unione asseritamente non collegato, il che induce a ritenere che quest'ultimo sia collegato a AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(1)</sup> («atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione»). Oltre a ciò, nelle relazioni trimestrali AE Solar ha utilizzato il numero di acquirente assegnato al suddetto importatore asseritamente non collegato per indicare le vendite a un diverso acquirente nell'Unione, cosa che ha suscitato dubbi sulla correttezza delle relazioni come indicato nel considerando 30. Per di più, informazioni di dominio pubblico suggeriscono che anche tale acquirente nell'Unione sarebbe una parte collegata a AE Solar. Il nome della persona di contatto per le vendite di tale acquirente nell'Unione è identico a quello del responsabile delle vendite di AE Solar e quindi esiste un collegamento con AE Solar a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione. Poiché nessuno di tali importatori figura nell'impegno a titolo di parte collegata, AE Solar ha violato le condizioni dell'impegno descritte nei considerando da 28 a 30.

- (38) Nessuna delle operazioni di rivendita effettuate dagli importatori collegati è stata comunicata alla Commissione. AE Solar ha pertanto violato anche le condizioni dell'impegno descritte nei considerando 31 e 32.

b) Wuxi Saijing

- (39) Stando agli elementi di prova forniti dalle autorità doganali, Wuxi Saijing aveva messo in atto un meccanismo commerciale con un importatore non collegato per vendere moduli solari ad un prezzo inferiore al PMI successivamente all'entrata in vigore dell'impegno. Wuxi Saijing ha emesso a tale acquirente fatture inerenti all'impegno che rispettavano il PMI e l'acquirente ha in un primo tempo pagato a Wuxi Saijing il valore nominale dovuto per tali transazioni.
- (40) Wuxi Saijing e il suo acquirente non collegato, di cui al considerando 39, tenevano però una contabilità parallela di tali vendite, annotando la differenza tra il valore nominale dei prezzi delle fatture inerenti all'impegno e i prezzi di vendita effettivi, che erano sistematicamente inferiori al PMI. Wuxi Saijing ha compensato l'acquirente non collegato per la differenza tra il valore nominale e i prezzi di vendita effettivi col pagamento di fatture private. Tale meccanismo costituisce una violazione dell'impegno, come indicato ai considerando 28 e 30.
- (41) Wuxi Saijing ha inoltre violato l'obbligo di informazione, come indicato al considerando 31, in quanto non ha comunicato i suddetti vantaggi economici concessi all'acquirente non collegato.
- (42) Da ultimo, stando alle informazioni pervenute dalle autorità doganali, Wuxi Saijing ha emesso diverse fatture inerenti all'impegno per moduli sui quali erano montati dispositivi denominati «ottimizzatori». Tali prodotti sono classificabili con il codice NC ex 8501 31 00 e non sono inclusi nell'impegno. Wuxi Saijing aveva dichiarato tali prodotti come pannelli solari con il codice NC ex 8541 40 90, ottenendo certificati d'impegno per l'esportazione per tali prodotti. Anche tale prassi costituisce una violazione dell'impegno, come descritto al considerando 30, in quanto le caratteristiche dei prodotti sono state descritte in modo fuorviante.

E. ANNULLAMENTO DELLE FATTURE INERENTI ALL'IMPEGNO

- (43) Le transazioni di vendita indiretta effettuate da AE Solar sono relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno:

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
AE-20150703-AE	20.7.2015
AE-20151026-AE	14.11.2015
PRAF02316001-1	31.3.2016
AE-20160513-AE	1.6.2016
AE-20160530-AE	15.6.2016
PRAF02316001-2	22.4.2016
AE2017051002	15.5.2017

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558.

- (44) Le transazioni di vendita effettuate da Wuxi Saijing all'acquirente non collegato di cui al considerando 39 sono relative alle seguenti fatture inerenti all'impegno:

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
PI-EC130821KR	21.8.2013
PI-EC130924KR	24.9.2013
PI-EC130909KR-1	9.9.2013
PI-EC130909KR-2	9.9.2013
PI-EC130930KR	24.10.2013
PI-EC131008KR	4.11.2013
PI-EC140222KR	4.3.2014
PI-EC140114KR	22.1.2014
PI-EC140207KR	4.3.2014
PI-EC140513KR	18.6.2014
PI-EC140416KR	24.4.2014
PI-EC140919KR	23.9.2014
PI-EC140623KR	8.7.2014
PI-EC140821KR	8.9.2014
PI-EC140714KR	23.7.2014
PI-EC140804KR	25.8.2014
PI-EC140919KR-M	30.10.2014
PI-EC140925KR	11.10.2014
PI-EC150319KR-1	24.3.2015
PI-EC150113KR-55	30.1.2015
PI-EC150326KR	26.3.2015
PI-EC150319KR-2R	24.3.2015
PI-EC150109KR	16.1.2015
PI-EC150113KR-57	16.3.2015
PI-EC150429KR-1	2.6.2015
PI-EC150429KR-2	2.6.2015
PI-EC150113KR-57R	26.5.2015
PI-EC150617KR	7.8.2015

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
PI-EC15813KR	6.9.2015
PI-EC150907KR	11.11.2015
PI-EC15831KR	12.10.2015
PI-EC151013KR	11.11.2015
PI-EC150906KR	1.11.2015
PI-EC150918KR	11.11.2015
PI-EC150930KR	1.11.2015
PI-EC151025KR	23.12.2015
PI-EC160113KR	28.1.2016
PI-EC151224KR4	18.1.2016
PI-EC160111KR	16.2.2016
PI-EC160112KR	16.2.2016
PI-EC151224KR3	18.1.2016
PI-EC151224KR2	13.1.2016
PI-EC160115KR	28.1.2016
PI-EC160114KR	16.2.2016
PI-EC160202KR	28.3.2016
PI-EC151224KR1	13.1.2016
PI-EC160316KR-R	12.4.2016
PI-EC160320KR	27.4.2016
PI-EC160317KR-R	14.4.2016
PI-EC160401KR2	12.5.2016
PI-EC160408KR-R	4.5.2016
PI-EC160318KR-R	22.4.2016
PI-EC160401KR1	12.5.2016
PI-EC160407KR-R	4.5.2016
PI-EC160409KR	31.5.2016
PI-EC160410KR	7.6.2016
PI-EC160319KR	25.4.2016
PI-EC160428KR-1	18.7.2016

- (45) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, tali fatture sono pertanto dichiarate nulle. L'obbligazione doganale sorta all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dovrebbe essere riscossa dalle autorità doganali nazionali a norma dell'articolo 105, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, quando entra in vigore la revoca dell'impegno in relazione ai due produttori esportatori. Le autorità doganali nazionali responsabili della riscossione dei dazi saranno informate di conseguenza.
- (46) In questo contesto la Commissione ricorda che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato III, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'allegato 2, punto 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, le importazioni sono esenti da dazi solo se la fattura indica il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno e le eventuali riduzioni. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dazi dovranno essere riscossi anche nel caso in cui la fattura commerciale che accompagna le merci non sia stata annullata dalla Commissione.

#### F. VALUTAZIONE DELLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

- (47) L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporti automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In tal caso la Commissione dovrebbe valutare l'impatto di questa specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (48) La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da AE Solar e Wuxi Saijing sulla praticabilità dell'impegno e l'effetto per tutti i produttori esportatori e la CCCME.
- (49) La responsabilità delle violazioni è da attribuire esclusivamente ai produttori esportatori in questione; i controlli non hanno rivelato violazioni sistematiche commesse da un gran numero di produttori esportatori o dalla CCCME.
- (50) La Commissione conclude pertanto che il funzionamento globale dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e la CCCME.

#### G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (51) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Entrambi i produttori esportatori e due importatori hanno presentato osservazioni.
- (52) Per quanto riguarda AE Solar, l'importatore nell'Unione asseritamente non collegato ha confermato il rapporto tra le due società; ha però affermato di non aver mai venduto moduli o celle a prezzo inferiore al PMI al primo acquirente indipendente nell'Unione. La Commissione ritiene che l'esistenza di un rapporto sia sufficiente a configurare una violazione dell'impegno e che le fatture relative alle vendite indirette a tale importatore non siano state redatte e indicate nelle relazioni in conformità all'impegno. La Commissione respinge pertanto tale argomentazione. La Commissione osserva inoltre che le fatture presentate da AE Solar non provano che il PMI è stato rispettato nelle suddette transazioni, in quanto le fatture di rivendita comprendevano sia pannelli solari sia altri prodotti.
- (53) La società Wuxi Saijing ha dichiarato di non aver mai effettuato compensazioni a favore dell'importatore dell'Unione non collegato e ha presentato una dichiarazione generale in tal senso redatta da un revisore dei conti. La Commissione non può accettare tale dichiarazione generale che non contiene nessun ulteriore elemento di prova dell'assenza di compensazioni a favore dell'importatore non collegato ed è volta in particolare a confutare le argomentazioni e le prove delle compensazioni comunicate a Wuxi Saijing. La Commissione respinge pertanto l'argomentazione.
- (54) Sia Wuxi Saijing sia l'importatore dell'Unione non collegato hanno affermato che i prodotti indicati nel considerando 42 dovrebbero essere classificati con il codice NC ex 8541 40 90 e hanno fatto riferimento a diverse specifiche tecniche. La Commissione respinge tale argomentazione in quanto la classificazione dei prodotti avviene in base alla dichiarazione dell'importatore e ricade nella responsabilità delle autorità doganali nazionali, che avevano classificato i prodotti con il codice NC ex 8501 31 00. Eventuali contestazioni sulla classificazione dei prodotti dovrebbero quindi essere presentate direttamente alle autorità doganali nazionali.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

- (55) L'importatore non collegato di Wuxi Sajing ha chiesto l'accesso alle informazioni riservate che erano state comunicate a Wuxi Sajing. La Commissione respinge tale richiesta di divulgazione poiché l'importatore non collegato non figura fra le parti dell'impegno e la comunicazione contiene informazioni commerciali riservate di Wuxi Sajing.

#### H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (56) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base, dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base e conformemente alle condizioni dell'impegno, la Commissione ha pertanto concluso che è opportuno revocare l'accettazione dell'impegno per AE Solar e Wuxi Sajing.
- (57) Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e ribadito dall'articolo 1 del regolamento (UE) 2017/366 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato dalle società AE Solar e Wuxi Sajing a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (58) La Commissione ricorda anche che, se le autorità doganali degli Stati membri dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse dovrebbero verificare se sia stato violato l'obbligo di includere eventuali riduzioni nelle fatture o se non sia stato rispettato il PMI. Se le autorità doganali degli Stati membri concludono che è stata commessa tale violazione o che il PMI non è stato rispettato, esse dovrebbero riscuotere i dazi di conseguenza. Allo scopo di agevolare il lavoro delle autorità doganali degli Stati membri, in base all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato, in tali situazioni la Commissione dovrebbe condividere il testo riservato e altre informazioni dell'impegno ai soli fini dei procedimenti nazionali.
- (59) A titolo informativo la tabella dell'allegato II del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Wuxi Sajing Solar Co. Ltd	B890

#### Articolo 2

1. Le fatture inerenti all'impegno elencate nell'allegato I del presente regolamento sono dichiarate nulle.
2. I dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, sono riscossi.

#### Articolo 3

1. Se le autorità doganali dispongono di informazioni che indicano che il prezzo figurante in una fattura inerente all'impegno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013,

dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, emessa da una delle società il cui impegno è stato inizialmente accettato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, non corrisponde al prezzo pagato e che, di conseguenza, tali società possono aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno di emissione della fattura inerente all'impegno.

2. Qualora dalla verifica emerga che il prezzo pagato è inferiore al PMI, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037.

Qualora dalla verifica emerga che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, si riscuotono i dazi dovuti di conseguenza, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate al solo fine di esigere i dazi dovuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto le autorità doganali degli Stati membri possono fornire dette informazioni ai soggetti passivi di tali dazi al solo scopo di salvaguardare il loro diritto alla difesa. Tali informazioni non possono in alcun caso essere comunicate a terzi.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle:

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
AE-20150703-AE	20.7.2015
AE-20151026-AE	14.11.2015
PRAF02316001-1	31.3.2016
AE-20160513-AE	1.6.2016
AE-20160530-AE	15.6.2016
PRAF02316001-2	22.4.2016
AE2017051002	15.5.2017

Elenco delle fatture inerenti all'impegno emesse da Wuxi Saijing Solar Co. Ltd che sono dichiarate nulle:

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
PI-EC130821KR	21.8.2013
PI-EC130924KR	24.9.2013
PI-EC130909KR-1	9.9.2013
PI-EC130909KR-2	9.9.2013
PI-EC130930KR	24.10.2013
PI-EC131008KR	4.11.2013
PI-EC140222KR	4.3.2014
PI-EC140114KR	22.1.2014
PI-EC140207KR	4.3.2014
PI-EC140513KR	18.6.2014
PI-EC140416KR	24.4.2014
PI-EC140919KR	23.9.2014
PI-EC140623KR	8.7.2014
PI-EC140821KR	8.9.2014
PI-EC140714KR	23.7.2014
PI-EC140804KR	25.8.2014
PI-EC140919KR-M	30.10.2014
PI-EC140925KR	11.10.2014
PI-EC150319KR-1	24.3.2015

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
PI-EC150113KR-55	30.1.2015
PI-EC150326KR	26.3.2015
PI-EC150319KR-2R	24.3.2015
PI-EC150109KR	16.1.2015
PI-EC150113KR-57	16.3.2015
PI-EC150429KR-1	2.6.2015
PI-EC150429KR-2	2.6.2015
PI-EC150113KR-57R	26.5.2015
PI-EC150617KR	7.8.2015
PI-EC15813KR	6.9.2015
PI-EC150907KR	11.11.2015
PI-EC15831KR	12.10.2015
PI-EC151013KR	11.11.2015
PI-EC150906KR	1.11.2015
PI-EC150918KR	11.11.2015
PI-EC150930KR	1.11.2015
PI-EC151025KR	23.12.2015
PI-EC160113KR	28.1.2016
PI-EC151224KR4	18.1.2016
PI-EC160111KR	16.2.2016
PI-EC160112KR	16.2.2016
PI-EC151224KR3	18.1.2016
PI-EC151224KR2	13.1.2016
PI-EC160115KR	28.1.2016
PI-EC160114KR	16.2.2016
PI-EC160202KR	28.3.2016
PI-EC151224KR1	13.1.2016
PI-EC160316KR-R	12.4.2016
PI-EC160320KR	27.4.2016
PI-EC160317KR-R	14.4.2016
PI-EC160401KR2	12.5.2016

Numero della fattura commerciale accompagnante le merci oggetto di un impegno	Data
PI-EC160408KR-R	4.5.2016
PI-EC160318KR-R	22.4.2016
PI-EC160401KR1	12.5.2016
PI-EC160407KR-R	4.5.2016
PI-EC160409KR	31.5.2016
PI-EC160410KR	7.6.2016
PI-EC160319KR	25.4.2016
PI-EC160428KR-1	18.7.2016

## ALLEGATO II

Elenco delle società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT EXPORT CO. LTD	B817
Zhejiang Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai Chaori Solar Energy Science Technology Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd	B878
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yuhuan Sinosola Science Technology Co. Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	B906
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	B910
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science Technology Co. Ltd	B914
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	B917
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT EXPORT CO. LTD	B918
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920